



Decisione n. 971 del 24 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 1° ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 1920, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente riferisce di avere acquistato, avvalendosi dei servizi di investimento dell'intermediario, mediante due distinte operazioni, rispettivamente del 15 ottobre 2013 e del 22 luglio 2014, complessive n. 700 azioni dell'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario, per un controvalore complessivo di € 28.050,00. In relazione a entrambe le operazioni la ricorrente lamenta la non corretta esecuzione della valutazione di appropriatezza, non possedendo essa l'esperienza e la competenza necessari per comprendere i rischi che si assumeva mediante le operazioni contestate; inoltre, lamenta la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi prescritti dalla normativa di settore con riguardo alle caratteristiche ed ai rischi insiti in tali azioni, anche con

specifico riferimento alla circostanza che si trattava di azioni illiquide al momento dell'acquisto. Ciò contestato, la ricorrente chiede il risarcimento del danno subito a causa delle due operazioni, che quantifica in misura pari all'intera somma investita.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Dopo aver confermato che l'odierna ricorrente ha effettivamente acquistato n. 700 azioni della Vecchia Capogruppo per un controvalore complessivo di € 28.050,00, l'intermediario resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che l'eventuale credito risarcitorio della ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, ma sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle deduzioni integrative, la ricorrente contesta la sussistenza dell'asserito vizio, stante che essa non agisce nella qualità di azionista della Vecchia Capogruppo, ma nella qualità di cliente dell'intermediario resistente, il quale non è stato direttamente interessato dalla procedura di liquidazione coatta

amministrativa della Vecchia Capogruppo. Ciò affermato, la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Nelle repliche finali, il resistente insiste a sua volta per l'inammissibilità del ricorso per il difetto della propria legittimazione passiva.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito risarcitorio che la ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità

del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, va rilevato che non è contestato, ed è comunque confermato dalla documentazione versata in atti, che la ricorrente abbia acquistato complessive n. 700 azioni della Vecchia Capogruppo dell'intermediario, per un controvalore complessivo di € 28.050,00, mediante le seguenti distinte operazioni: *i*) n. 600 azioni per un controvalore di € 24.450,00 in data 15 ottobre 2013; *ii*) n. 100 azioni per un controvalore di € 3.600,00 in data 22 luglio 2014.

Quanto al merito, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dalla ricorrente, la contestazione relativa alla mancata corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi delle azioni di che trattasi, anzitutto con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto. Infatti, a fronte di questa specifica contestazione, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio per mezzo della propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, esso non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di

provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti del cliente. In particolare, esso non ha dimostrato di avere informato correttamente la ricorrente delle caratteristiche e dei rischi delle azioni della propria Vecchia Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto, né l'adempimento di tale obbligo di informazione risulta dalla documentazione disponibile in atti.

3. Dovendosi dunque ritenere che, nel caso di specie, il resistente non abbia informato la ricorrente della circostanza che le azioni della propria Vecchia Capogruppo erano illiquide al momento dell'acquisto, e considerato che la ricorrente, come risulta dalla scheda MiFID prodotta, aveva un profilo di rischio basso, oltre che una bassa esperienza e competenza in materia di investimenti finanziari, si può ragionevolmente ritenere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, la ricorrente non avrebbe acquistato le azioni predette. Ne consegue che la ricorrente ha diritto al risarcimento di una somma pari a quanto complessivamente investito e, dunque, per € 28.050,00, stante che il valore di tali azioni, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, è oramai pari a zero. Questa somma deve essere rivalutata *pro quota* dalla data delle due operazioni alla data dell'odierna decisione, per complessivi € 806,45, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 28.856,45, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è

tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi